

Sabato 27 novembre 2021

IL CASO DEL GIORNO

Il concessionario può chiedere il rimborso IVA nel project financing

/ Mirco GAZZERA

Il **project financing** rappresenta una particolare forma di realizzazione delle opere pubbliche, in cui alla società esecutrice è attribuito, per l'intera durata della concessione, il diritto di gestire o sfruttare economicamente i beni costruiti. Ai fini IVA, è opportuno chiarire se il concessionario possa o meno domandare il rimborso dell'imposta assolta per l'acquisizione di beni ammortizzabili in funzione del soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione. Si ricorda che l'art. 30 comma 3 lett. c) del DPR 633/72 riconosce il diritto al rimborso dell'IVA, se d'importo superiore a 2.582,28 euro, relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Tale presupposto è stato ritenuto sussistente dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16971/2021, anche con riguardo ai **costi sostenuti** da un concessionario seppure, nel caso di specie, fosse previsto contrattualmente che le [...]

PAGINA 2

FISCO

Necessaria la firma elettronica con marca temporale nel transfer pricing

L'Agenzia delle Entrate conferma il requisito per accedere alla penalty protection

/ Luisa CORSO

È stata pubblicata nella tarda serata di ieri la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15, che era stata posta in consultazione fino al 12 ottobre, volta a fornire chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l'accesso al **regime premiale** della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento.

Si ricorda che, intervenendo sull'art. 110 comma 7 del TUIR, l'art. 59 del DL 50/2017 ha sostituito il riferimento al "valore normale" di cui all'art. 9 del TUIR con quello "alle condizioni e ai prezzi praticati da parti indipendenti, in condizioni di **libera concorrenza** e in circostanze comparabili"; ciò, al fine di tenere conto degli sviluppi in ambito internazionale in tema di "arm's length principle", codificato nell'art. 9 del modello OCSE.

Per ciò che concerne la normativa nazionale, si ricorda altresì che il DM 14 maggio 2018 reca le disposizioni attuative della nuova disciplina, mentre il provv. 23 novembre 2020 n. 360494 fornisce indicazioni specifiche in materia di documenta-

zione idonea.

A questo riguardo, il **Masterfile** raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale, mentre la Documentazione Nazionale contiene informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all'entità locale; in entrambi i casi, la struttura prevista dal provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste e che siano strettamente necessarie.

Il provvedimento dispone altresì che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica **con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Venendo al contenuto del Masterfile, la circ. n. 15/2021 precisa che nel caso di gruppi multinazionali con una **struttura decentralizzata**, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Professionista interdetto per l'indebita compensazione in favore del cliente

Vitto e alloggio deducibili se sono indicati i fruitori del servizio

Via libera alle assemblee virtuali

Il termine dilatorio decorre dall'ultimo accesso

FISCO

Dal 2022 possibile fattura elettronica anche per le prestazioni sanitarie

/ Luca BILANCINI

In attesa di conoscere se il Consiglio dell'Unione europea deciderà di accogliere integralmente la proposta della Commissione Ue (2021/0357) in ordine alla proroga dell'1

Il concessionario può chiedere il rimborso IVA nel project financing

I costi sono funzionali all'acquisizione di un diritto con natura di bene immateriale ammortizzabile

/ Mirco GAZZERA

Il **project financing** rappresenta una particolare forma di realizzazione delle opere pubbliche, in cui alla società esecutrice è attribuito, per l'intera durata della concessione, il diritto di gestire o sfruttare economicamente i beni costruiti. Ai fini IVA, è opportuno chiarire se il concessionario possa o meno domandare il rimborso dell'imposta assolta per l'acquisizione di beni ammortizzabili in funzione del soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione.

Si ricorda che l'[art. 30](#) comma 3 lett. c) del DPR 633/72 riconosce il diritto al rimborso dell'IVA, se d'importo superiore a 2.582,28 euro, relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Tale presupposto è stato ritenuto sussistente dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. [16971/2021](#), anche con riguardo ai **costi sostenuti** da un concessionario seppure, nel caso di specie, fosse previsto contrattualmente che le opere realizzate sarebbero state, sin dall'inizio, di proprietà del concedente.

In questa pronuncia, infatti, i giudici hanno richiamato il principio sancito dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. [11533/2018](#)), secondo cui spetta il diritto alla **detrazione dell'IVA** assolta per interventi di ristrutturazione o manutenzione eseguiti anche su immobili di proprietà di terzi, a condizione che sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale (inclusa quella potenziale o di prospettiva) esercitata dal soggetto passivo.

Nell'ordinanza citata, la Cassazione ha osservato che i costi sostenuti dal concessionario per la costruzione delle opere sono funzionali all'acquisizione del diritto di concessione e che quest'ultimo rientra fra i beni immateriali ammortizzabili ([art. 103](#) comma 2 del TUIR). Pertanto, deve essere riconosciuto il **rimborso dell'IVA** assolta sui "costi sostenuti per la realizzazione delle opere connesse al diritto di concessione, poiché sono pur sempre funzionali all'acquisizione di un diritto (il

diritto di concessione) avente natura di bene immateriale ammortizzabile, costituendo l'onere che il concessionario deve sostenere per ottenere il diritto di concessione, relativo alla gestione dei servizi connessi all'infrastruttura e dal quale otterrà un profitto di impresa".

La prassi amministrativa più recente è conforme

La prassi amministrativa più recente appare allineata all'interpretazione fornita dalla Cassazione. Infatti, anche nella nota dell'Agenzia delle Entrate n. [34486/2010](#) è stato precisato che i **costi sostenuti** dal concessionario per la realizzazione di un complesso immobiliare sono funzionali all'acquisizione del diritto di concessione, il quale rappresenta un bene immateriale ammortizzabile. Pertanto, tale soggetto passivo può chiedere il rimborso dell'IVA assolta sulla costruzione, ai sensi dell'[art. 30](#) comma 3 lett. c) del DPR 633/72, visto che questa fattispecie di rimborso riguarda ogni operazione rivolta all'acquisizione di beni ammortizzabili.

In senso contrario, tuttavia, si segnala la precedente ris. Agenzia delle Entrate n. [372/2008](#) relativa all'affidamento in concessione, da parte di un Comune, della progettazione, realizzazione e gestione di un **complesso sportivo**, ricreativo e culturale su area comunale. In questa occasione, l'Agenzia delle Entrate aveva osservato che i beni realizzati erano, fin dall'inizio, di proprietà dell'ente locale concedente, mentre la società concessionaria acquisiva il diritto di gestire gli impianti e di trarne un utile economico, per tutta la durata della convenzione. Di conseguenza, era stato escluso il diritto della società concessionaria al rimborso dell'IVA relativa agli acquisti sostenuti per la realizzazione dei beni, poiché questi ultimi sono da iscrivere nelle poste patrimoniali del concedente e, dunque, non possono essere oggetto di ammortamento, ai fini delle imposte dirette, da parte del concessionario.

Necessaria la firma elettronica con marca temporale nel transfer pricing

L'Agenzia delle Entrate conferma il requisito per accedere alla penalty protection

/ Luisa CORSO

È stata pubblicata nella tarda serata di ieri la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15, che era stata posta in consultazione fino al 12 ottobre, volta a fornire chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l'accesso al **regime premiale** della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento.

Si ricorda che, intervenendo sull'[art. 110](#) comma 7 del TUIR, l'[art. 59](#) del DL 50/2017 ha sostituito il riferimento al "valore normale" di cui all'[art. 9](#) del TUIR con quello "alle condizioni e ai prezzi praticati da parti indipendenti, in condizioni di **libera concorrenza** e in circostanze comparabili"; ciò, al fine di tenere conto degli sviluppi in ambito internazionale in tema di "arm's length principle", codificato nell'[art. 9](#) del modello OC-SE.

Per ciò che concerne la normativa nazionale, si ricorda altresì che il DM [14 maggio 2018](#) reca le disposizioni attuative della nuova disciplina, mentre il provv. 23 novembre 2020 n. [360494](#) fornisce indicazioni specifiche in materia di documentazione idonea.

A questo riguardo, il **Masterfile** raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale, mentre la Documentazione Nazionale contiene informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all'entità locale; in entrambi i casi, la struttura prevista dal provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste e che siano strettamente necessarie.

Il provvedimento dispone altresì che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica **con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Venendo al contenuto del Masterfile, la circ. n. 15/2021 precisa che nel caso di gruppi multinazionali con una **struttura decentralizzata**, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo indipendente, è possibile che tale documento riguardi la specifica divisione in cui opera l'entità locale.

Quest'ultima può presentare anche il Masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso o la singola divisione in cui opera; tuttavia, qualora tale documento rechi una diversa struttura o minori informazioni rispetto a quelle richieste dal provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato con un documento di raccordo

della struttura o in una o più appendici.

In linea generale, il Masterfile deve descrivere la **struttura organizzativa** del gruppo e le attività svolte, con particolare riferimento ai principali fattori di generazione dei profitti, ai flussi delle operazioni, agli accordi per la prestazione di servizi infragruppo, ai principali mercati in cui opera il gruppo.

Va poi allegato il **bilancio consolidato** del gruppo multinazionale e un elenco con una breve descrizione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e dei ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti.

La Documentazione Nazionale deve, invece, contenere una illustrazione generale dell'entità locale; occorre poi procedere a una descrizione dettagliata della **struttura operativa** (mediante organigramma), delle attività e della strategia imprenditoriale perseguita dall'entità locale. Occorre altresì descrivere le operazioni infragruppo, avendo particolare riguardo alle operazioni non marginali, da intendersi come operazioni (attive o passive) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale in valore assoluto dei componenti positivi o negativi di reddito indicati nel prospetto dei prezzi di trasferimento della dichiarazione; resta ferma la facoltà di descrivere anche le operazioni marginali.

In merito alle singole operazioni occorre fornirne la descrizione, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni, i risultati e le assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto (fatta salva l'adozione dell'approccio semplificato); in particolare, nel caso di selezione di un metodo **transazionale reddituale**, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale, occorre dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo; analogamente, devono essere fornite le ragioni di esclusione in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo.

La documentazione nazionale deve, infine, contenere il **bilancio di esercizio** o il rendiconto economico e patrimoniale dell'entità locale e, qualora disponibili, le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti. Occorre, inoltre, allegare una copia di tutti gli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale, ivi compresi gli eventuali accordi di ripartizione dei costi, nonché una copia degli accordi preventivi e dei ruling internazionali di cui l'impresa non è parte ma che risultano comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte.

Si riportano gli ulteriori chiarimenti in tabella.

Oggetto	Chiarimento
Documentazione relativa alle stabili organizzazioni (§ 6)	Le imprese non residenti possono presentare la documentazione con riferimento alle operazioni poste in essere dalla S.O. italiana con la casa madre, o le altre società del gruppo. Le imprese residenti possono presentare la documentazione con riferimento alle operazioni poste in essere dalle S.O. estere, in regime di branch exemption, con le altre società del gruppo, o con la casa madre stessa. In entrambi i casi, il paragrafo relativo all'analisi di comparabilità deve fornire gli elementi informativi riguardanti l'analisi funzionale e fattuale svolta, diretta ad attribuire alla S.O. diritti e obblighi, asset economicamente posseduti e/o utilizzati, rischi e fondo di dotazione (corredando rendiconto economico e patrimoniale della S.O.).
Documentazione idonea per le piccole e medie imprese (§ 7)	È prevista la facoltà di non aggiornare annualmente alcuni dati della Documentazione Nazionale (descrizione delle operazioni, dell'analisi di comparabilità, del metodo adottato per la determinazione dei prezzi, dei risultati e delle assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto) con riferimento ai due periodi di imposta successivi, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni pubbliche e a condizione che i fattori rilevanti ai fini dell'analisi di comparabilità non subiscano variazioni significative.
Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale (§ 8.1)	Al fine di conferire data certa, tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.
Termini di consegna della documentazione (§ 8.2)	In assenza di consegna immediata, il contribuente deve consegnare la documentazione all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dal beneficio della penalty protection. Informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, salvo termine più ampio fissato in considerazione della complessità delle operazioni.
Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea (§ 8.3)	La documentazione è redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo di imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento. L'Agenzia non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni ove, pur rispettando la struttura formale, la documentazione non presenti nel complesso contenuti informativi completi, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, oltre che nei casi in cui le informazioni fornite non corrispondono in tutto o in parte al vero.
Comunicazione del possesso della documentazione idonea (§ 9)	L'esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione in dichiarazione dei redditi. Risulta valida la comunicazione effettuata con le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste e del ravvedimento operoso; conseguentemente, il Masterfile e la Documentazione nazionale devono essere firmati mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione tardiva, sostitutiva o integrativa. Scaduti i 90 giorni, la comunicazione può essere effettuata in base alla disciplina della remissione in bonis, se è stata predisposta la documentazione idonea con marca temporale al più tardi entro 90 giorni dal termine ordinario; in tal caso, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Nel caso di dichiarazione integrativa, la documentazione può essere integrata o modificata se la dichiarazione originaria recava l'indicazione del possesso della documentazione; diversamente, laddove la comunicazione non sia stata eseguita al più tardi con la remissione in bonis, la stessa non potrebbe essere effettuata in sede di dichiarazione integrativa.
Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto (§ 10)	È previsto un approccio semplificato in base al quale, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso e aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. In tal caso, occorre illustrare: - nella prima sezione della Documentazione Nazionale (Descrizione dei servizi infragruppo), le categorie di servizi a basso valore aggiunto precisando, per ciascuna di essi, l'identità dei beneficiari, le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto, le ragioni che hanno determinato la fornitura di tali servizi del contesto di business del gruppo multinazionale, i benefici ottenuti o attesi, i criteri di ripartizione prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti; è, inoltre, necessario fornire una conferma del margine di profitto applicato; - nella seconda sezione (Contratti di fornitura dei servizi), i contratti dai quali derivano i suddetti servizi a basso valore aggiunto; - nella terza sezione (Valorizzazione delle operazioni), i calcoli riguardanti la determinazione dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio e del margine di profitto applicato; la stessa deve poi dettagliare tutti gli importi dei costi rilevanti, inclusi i costi relativi a qualsiasi servizio fornito esclusivamente ad una sola impresa del gruppo; - nella quarta sezione (Calcoli), i calcoli che dimostrano l'applicazione dei criteri di ripartizione prescelti.
Valutazione della documentazione idonea (§ 11)	Si tratta di una valutazione di carattere sostanziale, volta a valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti l'accurata delineazione delle transazioni, l'analisi di comparabilità, indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi prescelto risulti diverso da quello adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Dal 2022 possibile fattura elettronica anche per le prestazioni sanitarie

Il divieto di emissione di e-fattura mediante SdI è valido, per il momento, solo sino a fine anno

/ Luca BILANCINI

In attesa di conoscere se il Consiglio dell'Unione europea deciderà di accogliere integralmente la proposta della Commissione Ue ([2021/0357](#)) in ordine alla proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica con estensione ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (si veda "[Fatturazione elettronica verso la proroga con inclusione dei forfetari](#)" del 22 novembre), gli **operatori sanitari** e i loro **consulenti** si stanno domandando se dal 1° gennaio del prossimo anno decadrà il divieto di emissione di e-fatture che ha interessato il settore negli ultimi tre periodi d'imposta.

È opportuno rammentare ancora una volta, in questa sede, che non possono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio nel 2019, 2020 e 2021:

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria**, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema ([art. 10-bis](#) del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti di **persone fisiche** ([art. 9-bis](#) comma 2 del DL n. 135/2018).

Tale divieto si era reso necessario in conseguenza dei rilievi sollevati dal **Garante** per la protezione dei dati personali, che, con provv. 20 dicembre 2018 n. [511](#), aveva sottolineato come le "maggiori criticità rilevate in ordine all'obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a **prestazioni sanitarie** o emesse da esercenti la professione forense"; si tratta, infatti, di documenti "che comportano il trattamento di dati sulla **salute** e relativi a condanne penali e reati, di regola non direttamente rilevante a fini fiscali, ma connesso alle descrizioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione". Le osservazioni dell'Autorità garante trovavano fondamento nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento Ue 27 aprile 2016 n. [679](#) e, in modo particolare, dell'art. 9 dello stesso regolamento, che vieta, tra l'altro, il trattamento di dati relativi alla salute.

L'ultima proroga del divieto era stata introdotta a opera della **legge di bilancio 2021** ([art. 1](#) comma 1105 della L. 30 dicembre 2020 n. 178), posto che non erano ancora state individuate, allora, **modalità specifiche** per l'emissione dei file XML tramite SdI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. I dati fiscali trasmessi al Sistema TS potevano quindi essere utilizzati "solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sani-

taria pubblica e privata complessiva" (cfr. "Schede di lettura", legge di bilancio 2021, A.C. 2790-bis).

L'esclusione dal "circuito" della fatturazione elettronica ha comportato, fra l'altro, l'impossibilità di far rientrare, per il momento, dette operazioni nell'ambito del **programma di assistenza on line** che vede la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei documenti IVA ([art. 4](#) del DLgs. 127/2015). Va detto peraltro che, in considerazione dell'attività svolta, e del fatto che le prestazioni in esame sono generalmente caratterizzate dall'esenzione da IVA ai sensi dell'[art. 10](#) comma 1 n. 18) del DPR 633/72, i soggetti passivi in questione non sarebbero stati comunque verosimilmente interessati a beneficiare della precompilazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche o dei modelli F24 per il versamento dell'imposta.

Benché allo stato attuale (nonostante si sia giunti ormai in prossimità della fine dell'anno) non sia ancora possibile conoscere se siano previste ulteriori proroghe del divieto, scorrendo la citata proposta della Commissione Ue [2021/0357](#) si comprende come un'**estensione** dell'ambito applicativo della fatturazione elettronica – nella specie si fa riferimento ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ma il principio potrebbe essere valido anche con riferimento alle prestazioni sanitarie – consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di disporre di un "**quadro completo** delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi". Quadro che si arricchirà, dal 2022, per effetto delle nuove disposizioni in tema di **esterometro**, anche dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, che, dovendo transitare attraverso il Sistema di Interscambio, saranno messi tempestivamente a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Se, dunque, dal prossimo anno l'Amministrazione finanziaria sarà in grado di individuare **specifiche modalità** per l'emissione delle e-fatture tramite SdI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, atte a garantire la tutela del trattamento dei dati sulla salute, è ragionevole ipotizzare che non venga proposta un'ulteriore proroga del divieto di fatturazione elettronica.

Sebbene sia presumibile che ogni determinazione in merito venga presa successivamente alla decisione del Consiglio Ue in ordine alla proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica, sarebbe comunque auspicabile che possa essere riconosciuto un **periodo transitorio**, che consenta ai soggetti interessati di adeguare software e procedure al nuovo possibile obbligo.

Professionista interdetto per l'indebita compensazione in favore del cliente

Anche se si volesse affermare che abbia erroneamente ritenuto lecito il meccanismo usato, ciò si configurerebbe come un errore inescusabile

/ Maria Francesca ARTUSI

Al **consulente fiscale** che pone in essere una condotta di indebita compensazione penalmente rilevante può essere applicato sia il sequestro preventivo del profitto del reato sia la misura dell'interdizione dall'esercizio della professione.

Così è avvenuto nel procedimento deciso da due sentenze della Cassazione depositate ieri, la n. [43620](#) e la n. [43621](#).

Le indagini nei confronti del professionista erano state avviate, nel caso di specie, a seguito di altro procedimento iscritto nei confronti del **legale rappresentante** di una srl, indagato per avere tenuto condotte riconducibili al reato di indebita compensazione ([art. 10-quater](#) del DLgs. 74/2000) avvalendosi di un intermediario che si era occupato di trasmettere il modello F24 "incriminato".

In esito agli accertamenti effettuati nei confronti di tale consulente erano emerse **molteplici condotte** potenzialmente delittuose ai sensi del citato art. 10-quater poste in essere in favore di vari soggetti economici e persone fisiche, su tutto il territorio nazionale.

La Cassazione ricorda in proposito che l'**elemento soggettivo** del reato di indebita compensazione è rappresentato dal dolo generico per la cui configurazione, dunque, non è richiesta la finalità specifica di evasione. È, cioè, sufficiente che il soggetto ometta il versamento delle somme utilizzando in compensazione crediti che sa non essere spettanti, rappresentandosi altresì il superamento della soglia di 50.000 euro. Tale interpretazione trova riscontro, oltre che nella lettera della legge che non fa riferimento alcuno ad un fine specifico della condotta, anche nella giurisprudenza prevalente (tra le altre, Cass. n. [26236/2018](#)).

In proposito, viene evidenziato che il consulente ha posto in essere un utilizzo del tutto distorto e **non legittimo** del CIVIS, posto che tale meccanismo è previsto dalla normativa tributaria per la correzione di eventuali errori commessi nella redazione degli F24 e non già quale sistema per dichiarare intenzionalmente crediti non esistenti, con la riserva di operare una preordinata modifica successiva. Del resto quand'anche si volesse affermare che il professionista abbia erroneamente ritenuto lecito tale meccanismo di compensazione, ciò si configurerebbe come un errore inescusabile specialmente alla luce dell'attività professionalmente svolta dal ricorrente.

Viene in proposito ribadito che il "**dovere di informazione**", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali dunque rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" (una colpa non grave).

Nel caso di specie, proprio il ricorso al meccanismo del CIVIS ha costituito la pietra angolare di quello che gli inquirenti hanno denominato "metodo C.", volto a mascherare da "errore" la compensazione indebita eseguita. Più in particolare, proprio dalle indagini è emerso che il meccanismo congegnato prevedeva la **correzione** dei modelli F24 già inoltrati mediante l'improprio ricorso all'istituto del CIVIS, ovvero mediante l'inserimento nei modelli inerenti all'anno di imposta successivo di un debito IRPEF o IRES di importo pari a quello illecitamente compensato, facendo leva sulla circostanza che quest'ultimo, comunque, non sarebbe mai stato pagato, in ragione del meccanismo tecnico del c.d. controllo formale della dichiarazione dei redditi (c.d. liquidazione automatizzata), che, non trovando alcuna corrispondenza tra le somme indicate nei rigli RN20 e RN37 e quelle effettivamente utilizzate in compensazione negli F24 con codici tributo IRES/IRPEF, li riduce (in caso di rinvenimento parziale) ovvero li azzerava.

Ribadito il "dovere di informazione"

Gli **elementi indiziari** che vengono evidenziati a fondamento della finalità fraudolenta perseguita dal ricorrente in piena consapevolezza derivano dalle conversazioni telefoniche intercettate nel corso delle quali il consulente ammette apertamente l'inesistenza dei crediti portati in compensazione nonché la natura illecita delle operazioni effettuate e spiega apertamente ad uno dei propri interlocutori il meccanismo ideato per consentire ai propri clienti di evadere le imposte mettendosi al contempo al riparo da possibili verifiche fiscali; la corrispondenza via email intercorsa tra il ricorrente ed i propri clienti, nella quale si rinvenivano riferimenti espliciti alle indebite compensazioni eseguite; il compenso percepito dal ricorrente per le operazioni illecite compiute.

Vitto e alloggio deducibili se sono indicati i fruitori del servizio

Per quanto ci risulta, è la prima volta che la Cassazione afferma tale principio

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. [35925/2021](#), la Corte di Cassazione si sofferma sulle condizioni che legittimano la **deducibilità** delle spese di [vitto e alloggio](#) e la detraibilità dell'IVA ad esse relativa, ove fruita da un soggetto diverso (es. dipendente) dal committente del servizio (es. datore di lavoro).

Innanzitutto, i giudici ribadiscono la necessità che le citate spese risultino **inerenti** all'attività d'impresa.

In tale ottica, deve essere letto l'incipit dell'ultimo periodo dell'[art. 109](#) comma 5 del TUIR ("Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti"), con il quale si intende affermare che il limite di deducibilità al **75%** previsto per gli oneri in esame si applica solo a quelle spese che presentino una correlazione con l'attività d'impresa, ferma restando l'indeducibilità integrale delle stesse ove non inerenti (es. spese di natura strettamente personale, quale un pranzo di famiglia): *cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. [53/2008](#).

Viene poi confermato il principio (anch'esso ormai consolidato: *cfr.* Cass. n. [18904/2018](#)) che, anche per le spese di vitto e alloggio, il contribuente deve fornire la **prova** dell'**inerenza**, dimostrando e documentando:

- l'imponibile maturato;
- l'esistenza e la natura della spesa;
- i relativi fatti giustificativi;
- la concreta destinazione degli oneri all'attività produttiva.

Ma il punto focale della pronuncia appare l'affermazione secondo la quale, ove la prestazione alberghiera o ristorazione sia fruita da un soggetto **diverso dal committente** del servizio, per giustificare l'inerenza occorre l'indicazione nel documento contabile (es. fattura) o in nota allegata, nel contempo:

- dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio;
- delle motivazioni della relativa fruizione.

Per quanto non ribadito dalla Cassazione, tali conclusioni sembrerebbero estensibili anche ai committenti **esercenti arti e professioni**, stante l'analogia tra le due

discipline (ex [art. 54](#) comma 5 del TUIR).

Nel vigente contesto normativo, prima della Cassazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. [6/2009](#) (§ 2) ha ammesso l'esercizio della detrazione IVA afferente alle spese in oggetto anche nell'ipotesi in cui la fattura relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, fornite a soggetto diverso dal committente, sia intestata esclusivamente a quest'ultimo, in quanto soggetto beneficiario della detrazione.

Resta peraltro fermo l'obbligo di indicare i dati dei fruitori della prestazione, ma questi possono trovare spazio sia nella fattura, sia in apposita nota allegata.

Sul punto, il documento di prassi supera la precedente circ. n. [53/2008](#), nella quale, ai fini della detrazione IVA, veniva richiesta la **cointestazione** della fattura sia al committente, sia al fruitore del servizio (ove non coincidenti).

Anche per le spese prepagate dei professionisti necessari i relativi dati

Con riferimento alle imposte dirette, sempre l'Agenzia delle Entrate (circ. n. [31/2014](#), § 2.1) risulta aver affrontato la questione relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di **prestazioni alberghiere** e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente stesso (imprenditore o lavoratore autonomo).

In tale ipotesi, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, in capo al committente il **limite** di deducibilità al 75% non opera (con la conseguente deducibilità integrale degli oneri) a condizione che:

- sia dimostrabile l'inerenza della spesa rispetto all'attività del committente e l'effettività della stessa;
- dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Via libera alle assemblee virtuali

Per il Consiglio notarile di Milano è legittima la clausola per la convocazione senza indicazione del luogo fisico, anche per CdA e Collegio sindacale

/ Maurizio MEOLI

Il Consiglio notarile di Milano, nella nuova massima n. [200](#), del 23 novembre scorso, ha stabilito che, a prescindere dalla disciplina emergenziale di cui all'[art. 106](#) del DL 18/2020 convertito, sono da considerare legittime le clausole statutarie di spa e di srl che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'[art. 2370](#) comma 4 c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga **"esclusivamente"** mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In base al citato [art. 106](#) del DL 18/2020 convertito, nell'attuale fase emergenziale, al momento in vigore fino alla fine dell'anno, le assemblee di società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici possono tenersi **"anche esclusivamente"** mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli [articoli 2370](#), quarto comma, [2479-bis](#), quarto comma, e [2538](#), sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio".

Rispetto a tale disposizione, nelle motivazioni della massima si sottolinea come, a ben vedere, l'eccezionalità del regime emergenziale riguardi essenzialmente la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, "anche **in mancanza di apposita clausola** statutaria". Sicuramente, infatti, questa facoltà, in assenza di norme eccezionali, non esisterebbe. Mentre sia la possibilità che il presidente e il segretario o il notaio dell'assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sia la possibilità che le assemblee (totalitarie) si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, risultano già "sdoganate" dagli stessi notai milanesi (*cfr.*, in particolare, la massima n. [187](#) dell'11 marzo 2020).

Diversa, come detto, è la questione relativa alla possibilità che – **a prescindere** dal regime emergenziale e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria – l'assemblea venga convocata senza l'indicazione di alcun luogo fisico, ma solo mediante mezzi di telecomunicazione.

A tal riguardo, dal punto di vista **letterale**, le previsioni degli [artt. 2363](#) comma 1 c.c. (ai sensi del quale "l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società"), [2366](#) comma 1 c.c. (nella parte in cui dispone

che l'avviso di convocazione deve indicare, tra l'altro, il "luogo dell'adunanza") e 2370 comma 4 c.c. (dove prevede che lo statuto "può consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione") non sono ritenute decisive in senso contrario.

Dal punto di vista sistematico, inoltre, si ritiene, da un lato, che lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisca una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, e, dall'altro, che non sia configurabile un **diritto "individuale"** del socio (insopprimibile a maggioranza) avente ad oggetto la possibilità di recarsi di persona in un luogo fisico per intervenire all'assemblea, senza essere costretto ad utilizzare i mezzi telematici indicati dalla società.

Per cui è ritenuto ragionevole che, in presenza di una **clausola statutaria** che consenta, genericamente, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

Di conseguenza, a maggior ragione, la legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, va riconosciuta nel caso in cui tale facoltà dell'organo amministrativo sia espressamente prevista dalla clausola statutaria.

Quanto affermato con riguardo alle assemblee, concludono i notai milanesi, deve ritenersi tanto più applicabile alle riunioni del **CdA** e del **Collegio sindacale**, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale "solo" mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli [artt. 2388](#) comma 1 e [2404](#) comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).

Come precisato nella massima n. [187/2020](#), infatti, i componenti di tali organi non sono titolari di un diritto, bensì esercitano, a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici, una funzione o un potere-dovere. Le norme procedurali, quindi, risultano tese ad assicurare un **efficiente svolgimento** dei lavori collegiali dell'organo e non a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (ad esempio, di intervento e di voto).

Il termine dilatorio decorre dall'ultimo accesso

La Cassazione prescinde da contenuto e denominazione formale dei verbali

/ Alice BOANO

La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. [36846](#) del 26 novembre 2021, ha ribadito che il termine dilatorio di **sessanta giorni** di cui all'[art. 12](#), comma 7 della L. 212/2000 decorre dall'ultima operazione di accesso, verifica o ispezione, a tutela del [contraddittorio](#) con il contribuente.

Nel caso di specie, a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza conclusasi con [proceso verbale di costatazione](#), notificato al contribuente in data 15 giugno 2007, l'Agenzia delle Entrate iniziava i propri accertamenti.

L'Ufficio, previo esame delle osservazioni del contribuente e della documentazione prodotta, effettuava un **accesso "mirato"** presso il contribuente, nel febbraio 2008, dichiarando la finalità di raccogliere documentazione, ma anche per acquisire informazioni sui beni strumentali posseduti. L'Amministrazione finanziaria emetteva quindi l'avviso di accertamento, notificato il mese successivo.

Avverso l'atto impositivo il contribuente proponeva opposizione lamentando la nullità dello stesso in conseguenza dell'omessa applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'[art. 12](#), comma 7 della L. 212/2000, a seguito dell'accesso effettuato dall'Agenzia delle Entrate presso il suo studio.

I giudici di **primo grado** accoglievano la tesi riportata dal contribuente, osservando inoltre che l'Agenzia delle Entrate "non giustifica, come prescritto, le ragioni di detto anticipo d'urgenza".

Tuttavia nel successivo grado di giudizio veniva stabilito che, essendo stato notificato al contribuente il **PVC** redatto dalla Guardia di Finanza nove mesi prima dell'invio dell'avviso di accertamento, non risultava violato il termine dilatorio.

Il *dies a quo*, secondo quest'ultima ricostruzione, veniva fatto decorrere dalla data di notifica del PVC redatto dalla Guardia di Finanza, **trascuando l'accesso mi-**

rato effettuato presso lo studio del contribuente nel febbraio 2008, concluso con la consegna di alcuni documenti.

I giudici di legittimità ritengono dirimente la giurisprudenza con la quale si afferma che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove siano eseguiti **più accessi** nei locali dell'impresa per reperire documentazione strumentale all'accertamento, il termine di sessanta giorni di cui all'[art. 12](#), comma 7, della L. n. 212 del 2000, decorre dall'ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento e ad esprimere le proprie valutazioni" (Cass. 14 settembre 2016 n. [18110](#)).

A ulteriore conferma vi sono le pronunce della Cassazione 25 maggio 2021 n. [14315](#) e 23 gennaio 2020 n. [1497](#), le quali ritengono decorrente il termine "da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro **contenuto e denominazione formale**, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo".

Non addotte ragioni di necessità e urgenza

L'Ufficio, oltretutto, non aveva neppure addotto quali ragioni di **necessità e urgenza** ricorressero, ragioni che avrebbero giustificato il mancato rispetto del termine.

Alla luce di tali considerazioni, calcolando i sessanta giorni dal giorno dell'accesso presso lo studio del professionista, il termine dell'art. 12 non è stato rispettato.

Termine decadenziale per il diniego di definizione della lite

La Cassazione supera un diverso orientamento

/ REDAZIONE

Per effetto dell'[art. 6](#) comma 12 del DL 119/2018, il **diniego di definizione** delle liti pendenti doveva essere notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.

Esso è impugnabile, a seconda dei casi:

- entro 60 giorni all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite;
- ove la definizione sia chiesta in pendenza del termine per impugnare, anche unitamente alla sentenza entro 60 giorni dalla sua notifica.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [36824](#) depositata ieri, 26 novembre 2021, ha sancito che il termine per la notifica del diniego di definizione è **perentorio**, sebbene alcuna norma lo sancisca in via espressa.

Per i giudici: "L'eccezione appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che l'inosservanza da parte dell'ufficio del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata *de qua*, la lite abbia determinato il **valido perfezionamento** della defini-

zione della controversia".

Tale tesi era stata sostenuta dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 1° aprile 2019 n. [6](#) § 10.

In passato, va detto che la giurisprudenza aveva adottato un principio opposto (si veda la Cassazione del 10 ottobre 2008 n. [24910](#)).

La decisione dei giudici non può che essere accolta con favore.

Confermata la tesi della circolare n. 6/2019

Come viene tradizionalmente ritenuto perentorio il termine di presentazione della domanda di definizione (o di rottamazione dei ruoli), lo stesso non può che valere per il termine entro cui può essere opposto il diniego di definizione.

Del resto, anche per il termine entro cui l'istanza va presentata dal contribuente spesso il legislatore, espressamente, **non prevede la decadenza**.

Ammesse penali statutarie e delibere condizionate

L'ordinamento già conosce ipotesi di penali di carattere risarcitorio

/ Maurizio MEOLI

Il Consiglio Notarile di Milano, il 23 novembre scorso, ha reso pubbliche anche due massime, le nn. 198 e 199 (oltre alle n. 200; si veda "[Via libera alle assemblee virtuali](#)" di oggi) dedicate, rispettivamente, alle clausole che sanzionano **inadempimenti statutarie** dei soci (c.d. "penali statutarie") ed alle deliberazioni sottoposte a condizione.

Con la massima n. 198, in particolare, si riconosce la **legittimità** delle clausole statutarie che sanzionano l'inadempimento di taluni obblighi dei soci previsti dallo statuto (anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex [art. 2345](#) c.c.) con prestazioni monetarie a carico del socio (con conseguente nascita di un'obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (si pensi, ad esempio, alla conversione automatica in altra categoria azionaria o alla sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l'insorgere di obblighi di diversa natura.

Dal momento che l'ordinamento già conosce ipotesi di penali di carattere risarcitorio (si pensi al trattenimento di quanto riscosso in caso di esclusione del socio moroso ex [art. 2466](#) comma 3 c.c.) ed ammette la sanzione estrema dell'**esclusione** (per giusta causa, nelle srl, ex [art. 2473-bis](#) c.c.) e dell'acquisto coattivo (correlato al riscatto di azioni, nelle spa, ex [art. 2437-sexies](#) c.c.) mediante esercizio di un diritto potestativo correlato ad eventuali esigenze sanzionatorie, a maggior ragione deve ritenersi consentita una più blanda penale diretta ad alterare i diritti sociali, senza far perdere lo *status* di socio. Peraltro, nel senso della liceità di una simile penale depongono anche la previsione della sanzione della sospensione del diritto di voto per il caso di mancata esecuzione dei conferimenti (ex [art. 2344](#) comma 4 e [art. 2466](#) comma 4 c.c.), nonché l'ampia libertà concessa nella individuazione delle sanzioni per l'inadempimento delle prestazioni accessorie (ex [art. 2345](#) comma 1 c.c.).

Al riguardo si precisa come lo statuto potrebbe anche prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all'esito delle quali l'ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia **inferiore** al valore derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi

dell'[art. 1384](#) c.c.

La massima n. 199, invece, reputa legittima l'apposizione di **condizioni sospensive o risolutive** alle delibere assembleari e consiliari di spa e srl, anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto ([artt. 1354](#) e ss. c.c.). Tale conclusione è supportata dal fatto che già esistono disposizioni di legge che prevedono ipotesi di differimento degli effetti – subordinati, sospensivamente o risolutivamente, ad "eventi futuri ed incerti" – di alcune delibere di modifica dello statuto.

Si pensi, ad esempio, alla mancata opposizione dei creditori alle delibere potenzialmente lesive dei loro interessi (quali la revoca dello stato di liquidazione, la riduzione volontaria del capitale sociale o la trasformazione eterogenea), ma anche alla deliberazione di aumento del capitale con nuovi conferimenti, che può essere intesa quale deliberazione condizionata, in quanto la modificazione statutaria assume efficacia solo **a seguito della sottoscrizione**. Si precisa, comunque, che gli effetti dell'avveramento della condizione non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione, bensì si producono al momento dell'avveramento della condizione.

Qualora le delibere condizionate siano soggette a iscrizione nel Registro delle imprese, il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive. Successivamente, al verificarsi della condizione, la società (e/o gli altri soggetti obbligati) sono tenuti a **dare pubblicità** agli effetti da ciò derivanti, nelle forme richieste dal contenuto della deliberazione condizionata.

Qualora le delibere condizionate abbiano ad oggetto una modificazione dello statuto, la verifica delle condizioni richieste dalla legge e della legittimità della modificazione condizionata, ai sensi dell'[art. 2436](#) comma 1 c.c., è svolta dal notaio che ha verbalizzato la delibera condizionata, prima di effettuare la **richiesta di iscrizione** nel Registro delle imprese.

Avveratasi la condizione, invece, gli amministratori devono depositare nel Registro delle imprese il **testo dello statuto aggiornato** in dipendenza della deliberazione condizionata, ai sensi dell'[art. 2436](#) comma 6 c.c., senza che sia necessario un ulteriore intervento dell'assemblea straordinaria o dell'altro organo che ha assunto la deliberazione. Gli effetti della modifica condizionata, in ogni caso, si verificano al momento dell'avveramento della condizione, indipendentemente dall'esecuzione di tale successivo adempimento pubblicitario nel Registro delle imprese.

Detrazione IVA possibile per le spese pubblicitarie di elevato importo

Per la Corte di Giustizia irrilevante il valore di mercato dell'operazione

/ Emanuele GRECO

Il **diritto alla detrazione** dell'IVA assolta sull'acquisto di servizi pubblicitari spetta a prescindere dal fatto che l'importo della fattura emessa dal cedente sia superiore rispetto al valore ritenuto congruo dall'Amministrazione finanziaria.

Il principio è stato sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 25 novembre 2021, relativa alla causa [C-334/20](#).

Nel caso di specie, l'Amministrazione fiscale ungherese aveva disconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA in capo a una società locale attiva nel settore delle installazioni elettriche, in relazione all'acquisto di **servizi pubblicitari** (consistenti nell'apposizione di adesivi sulle macchine partecipanti a un campionato automobilistico), ritenuti dal Fisco eccessivamente onerosi.

In particolare, veniva sindacato il costo eccessivo dell'operazione in considerazione del fatto che i servizi pubblicitari non avrebbero portato alcun beneficio alla società coinvolta, per la natura della clientela di quest'ultima (ditte che effettuano laminazione a caldo) le cui decisioni non sarebbero influenzate dalla sponsorizzazione su automobili sportive.

La Corte di Giustizia, interpretando l'[art. 168](#) della direttiva 2006/112/Ce, in tema di [detrazione IVA](#), si pronuncia in favore del mantenimento del diritto in questione, considerando **ininfluente** il fatto che il corrispettivo dell'operazione – emergente dalla fattura – sia superiore rispetto al valore di mercato. Determinante, per il riconoscimento della detrazione, è che le prestazioni ricevute siano destinate all'effettuazione di operazioni soggette ad imposta e che vi sia un nesso "diretto e immediato" con una o più delle operazioni attive o con l'insieme dell'attività economica esercitata dal soggetto passivo.

In questo senso, depongono anche precedenti sentenze rese sul tema (Corte di Giustizia 2 giugno 2016 causa [C-263/15](#), Corte di Giustizia 9 giugno 2011 causa [C-285/10](#)).

Nel giungere alla decisione, la Corte Ue evidenzia ulteriori aspetti, costanti nella propria **giurisprudenza**:

- il diritto alla detrazione, in quanto istituto cardine dell'IVA, non può in linea di principio essere soggetto a limitazioni;
- una prestazione di servizi si considera effettuata a titolo oneroso ogni qual volta sussista un sinallagma tra il prestatore e il beneficiario del servizio, tale per cui il corrispettivo percepito dal fornitore rappresenta il

controvalore del servizio fornito al committente;

- il nesso diretto tra la prestazione ricevuta e le operazioni attive non è condizionato dal fatto che la prestazione sia resa a un prezzo superiore (o inferiore) a quello di mercato, sempreché il corrispettivo sia determinato anteriormente all'effettuazione e secondo criteri ben stabiliti.

I principi affermati dalla Corte di Giustizia sono conformi all'orientamento della giurisprudenza nazionale in tema di IVA.

Difatti, in più occasioni, la Cassazione ha ribadito come si possa disconoscere il diritto alla detrazione solamente laddove "l'**antieconomicità** manifesta e macroscopica dell'operazione sia tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA" (Cass. n. [16010/2019](#), Cass. n. [18904/2018](#)).

Si tratta di un'impostazione diversa da quella che dovrebbe essere seguita per le sole imposte sui redditi, ove la valutazione di antieconomicità può assumere valore sintomatico di mancata inerenza (con eventuali riflessi sulla deducibilità del costo sostenuto), poiché, come detto, in materia di IVA "il giudizio di **congruità** ha una diversa incidenza, di per sé non idonea ad escludere il diritto a detrazione" (Cass. n. [16010/2019](#)).

Sul punto si è espressa, tra l'altro, la norma di comportamento AIDC del settembre 2019, estendendo i principi di detraibilità dell'IVA agli acquisti da soggetti non residenti con applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all'[art. 17](#) comma 2 del DPR 633/72.

Per completezza, è da rilevare che un'operazione come quella affrontata nella causa C-334/20 dalla Corte di Giustizia non dovrebbe essere passibile di **contestazioni** nemmeno sul fronte del soggetto prestatore del servizio.

Si osserva come la disciplina di determinazione della base imponibile IVA, per espressa previsione normativa ([art. 13](#) comma 1 del DPR 633/72), consente di determinare il corrispettivo secondo le condizioni contrattuali (salvo ipotesi di deroga) ossia sulla base dei valori effettivamente percepiti dal soggetto passivo nell'effettuazione delle operazioni soggette a imposta e non sulla base di valori stimati secondo criteri oggettivi (Corte di Giustizia 19 dicembre 2012 causa [C-549/11](#), Corte di Giustizia 26 aprile 2012 cause riunite [C-621/10](#) e [C-129/11](#)).

Nuovo filtro in Cassazione e rinvio pregiudiziale su questioni di diritto

Approvata in via definitiva la delega al Governo per la riforma del processo civile

/ Dario AUGELLO e Gabriella DE MATTIA

Il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega relativo alla riforma del processo civile. La delega, della durata di **un anno** dall'entrata in vigore della legge, concerne anche il giudizio di cassazione.

Le principali novità riguardano la riforma del c.d. **filtro** in Cassazione e l'introduzione del **rinvio pregiudiziale** alla Corte da parte del giudice di merito per la pronuncia su una questione di diritto (art. 1, comma 9).

Nello specifico, i criteri della delega per la riforma del giudizio in cassazione sono i seguenti.

La lett. a) del comma 9 prevede che il ricorso contenga la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi.

L'obiettivo potrebbe essere di recepire le regole di redazione dei ricorsi già espresse nel Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 tra Consiglio nazionale forense e Corte di Cassazione nel rispetto del principio di **autosufficienza**.

La lett. b) dispone che il Governo uniformi il **rito camerale** davanti alla sezione semplice ([art. 380-bis.1](#) c.p.c.) e quello davanti alla sezione filtro dedicata a verificare se i ricorsi sono inammissibili o manifestamente infondati o fondati ([art. 380-bis](#) c.p.c.; sui due riti camerale si veda "[Udienze cartolari in Cassazione fino al 31 dicembre](#)" del 12 novembre 2021).

Nella sostanza vengono soppressi la sezione filtro e il relativo rito camerale ([art. 380-bis](#) c.p.c.).

In compenso la delega prevede l'introduzione di un **procedimento accelerato** rispetto al rito camerale davanti alla sezione semplice per la definizione dei soli ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (lett. e). Non viene invece riproposta la fattispecie del ricorso manifestamente fondato, oggi assegnata alla sezione filtro.

In sintesi si prevede che un giudice della sezione semplice formuli la propria proposta di definizione del ricorso: se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio, il ricorso si intende rinunciato e il giudice pronuncia decreto di estinzione.

La parte soccombente, che non abbia richiesto la fissazione della camera di consiglio, è esonerata dal pagamento del **doppio del contributo**, che sarebbe altrimenti dovuto ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1-*quater* del DPR 115/2002 a titolo sanzionatorio.

Tornando al rito camerale davanti alla sezione semplice, la legge delega prevede che la pronuncia in camera di consiglio sia estesa alle ipotesi di **improcedibilità** del ricorso (lett. c). Attualmente la prassi della Corte ri-

tiene che su questa ipotesi possa deliberare la sezione filtro.

Inoltre si dispone che al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere depositata immediatamente in cancelleria, con la possibilità di procedere alla redazione e alla pubblicazione della stessa ordinanza entro 60 giorni dalla deliberazione, termine che si suppone comunque ordinatorio al pari del termine di cui all'[art. 275](#) c.p.c. (lett. d).

Per quanto concerne l'**udienza pubblica** (lett. f), la delega conferma che essa potrà tenersi solo quando la questione di diritto è di particolare rilevanza (con formulazione analoga all'attuale [art. 375](#), comma 2 c.p.c.).

Tuttavia è previsto che la data dell'udienza sia comunicata agli avvocati e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima dell'udienza, mentre attualmente il termine è di 20 giorni ([art. 377](#) c.p.c.).

Inoltre si introduce la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre 15 giorni prima dell'udienza, mentre attualmente il PM può solo esporre le proprie conclusioni in udienza ([art. 379](#) c.p.c.).

La legge delega introduce poi il **rinvio pregiudiziale** alla Corte di Cassazione (lett. g), sul modello del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue per l'interpretazione del diritto europeo.

In particolare si prevede che i giudici di merito, comprese quindi le Commissioni tributarie, possano sottoporre alla Cassazione una questione di diritto sulla quale abbiano preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

Per l'ammissibilità del rinvio la questione non deve essere stata affrontata dalla Corte e deve essere "di particolare importanza", inoltre deve presentare "gravi difficoltà interpretative" ed essere "suscettibile di porsi in numerose controversie".

La delega prevede infine che la decisione della Corte sul rinvio sia vincolante tra le parti, anche fuori dal processo da cui origina, integrando così una fattispecie "legale" di **giudicato esterno** tra le stesse parti, che certamente dovrà essere approfondita.

A un primo esame si può ipotizzare che tale previsione possa avere importanti conseguenze sull'attuale impostazione del giudizio di merito, inoltre i requisiti del rinvio appaiono suscettibili di valutazioni altamente discrezionali da parte dei giudici.

Va da sé, inoltre, che le questioni poste nei giudizi tributari siano intrinsecamente "suscettibili di porsi in numerose controversie", coinvolgendo normalmente un numero indefinito di contribuenti.

“Cold ironing” con accisa ridotta dal 2022

Via libera dal Consiglio Ue per incentivare la fornitura di energia elettrica da terra durante le fasi di ormeggio delle navi

/ Fabio Tullio COALOA e Laura GIALLORETO

Il Consiglio dell'Unione europea, il 23 novembre 2021, con la Decisione di Esecuzione (Ue) [2021/2058](#), ha autorizzato l'Italia ad applicare, dal 1° gennaio 2022, un'**aliquota accisa ridotta** all'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, diverse dalle imbarcazioni private da diporto.

Si tratta del c.d. “**cold ironing**”, ovvero l'insieme delle tecnologie per mezzo delle quali è possibile fornire energia alle imbarcazioni durante la sosta in porto, tramite una connessione elettrica con la terraferma, consentendo l'azzeramento di inquinamento ed emissioni da parte delle imbarcazioni in porto. In questo modo, possono proseguire le operazioni di carico/scarico della nave e il mantenimento di tutti i servizi per i passeggeri, nonostante l'unità si trovi in ormeggio a motori spenti.

La decisione va nella direzione tracciata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla voce “**porti verdi**”, il cui obiettivo è l'efficientamento dei consumi energetici di strutture e attività portuali; il Fondo complementare al PNRR, sul punto, prevede infatti risorse fino al 2026 per 700 milioni di euro, destinate l'elettrificazione delle banchine.

L'autorizzazione in parola arriva a seguito di specifica richiesta dell'Italia che già nel 2020, al fine di promuovere l'uso dell'**elettricità** erogata **da impianti di terra**, il cui uso è ritenuto un modo meno dannoso per l'ambiente per soddisfare le esigenze di elettricità delle navi ormeggiate in porto rispetto al consumo dei combustibili bunker da parte di tali navi, aveva appunto chiesto alla Ue di poter applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'elettricità fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto.

Con la decisione in commento, il Consiglio dell'Unione europea ha poi voluto sottolineare che, nella misura in cui l'energia elettrica erogata da impianti di terra permette di **evitare le emissioni di inquinanti** atmosferici derivanti dall'uso dei combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate in porto, il ricorso a essa non potrà che migliorare la qualità dell'aria delle località portuali e contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e cli-

ma.

In aggiunta, a parere del Consiglio, la concessione dell'autorizzazione all'Italia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta all'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa **più competitiva**. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, secondo il Consiglio Ue è poco probabile che, durante il suo periodo di applicazione, l'aliquota d'imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.

In considerazione del fatto che, da un lato, a norma dell'[art. 19](#), paragrafo 2 della direttiva 2003/96/Ce, le autorizzazioni di questa portata devono essere rigorosamente limitate nel tempo e che, dall'altro, il periodo di autorizzazione deve essere sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare i necessari investimenti, il Consiglio ha “**limitato**” l'autorizzazione in parola per **sei anni** a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

Ciò detto, tuttavia, l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio, ai sensi dell'[art. 113](#) o di qualsiasi altra disposizione pertinente del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2027.

Si attende, dunque, l'adozione delle norme di implementazione da parte del legislatore nazionale e indicazione sugli eventuali **adempimenti** che dovranno essere osservati da parte degli operatori per potersi avvalere dell'agevolazione in commento.

Nel frattempo, la notizia è stata accolta con entusiasmo dal settore. Diverse sono infatti, da una parte, le Autorità di sistema portuale che hanno compiuto investimenti negli ultimi anni sull'elettrificazione delle banchine e, dall'altra, gli armatori che stanno preparando le navi per ricevere energia elettrica da terra.

I commercialisti non devono provare le competenze per la composizione negoziata

Va reintrodotta l'esonero dal documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa

/ Antonino TROMMINO

Pubblichiamo l'intervento di Antonino Trommino, Presidente dell'Associazione ADR e CRISI.

La circolare del 20 aprile 2001, elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Presidenti della Camera e del Senato, che disciplina la redazione degli **atti normativi**, indica, nel dettaglio, regole sia formali che sostanziali:

- le prime riguardanti il linguaggio normativo e la ricerca di moduli omogenei di redazione dei testi;
- le seconde rivolte al corretto utilizzo delle fonti, alla necessità di impostare correttamente il processo di produzione delle norme, in modo da evitare una mancata o incompleta attuazione delle norme stesse.

A tal fine le **Relazioni illustrative** sono necessarie a fornire l'esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte. In particolare, nella relazione devono essere enunciati i principi ispiratori dell'iniziativa medesima, i contenuti e, dettagliatamente, devono essere illustrati i singoli articoli.

La Relazione illustrativa allo "Schema di Decreto Legge recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (DL [118/2021](#)) riteneva che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all'anzianità di iscrizione, fosse sufficiente per conferire a tale categoria un'adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati e i consulenti del lavoro tale competenza doveva essere dimostrata attraverso **specifici documentazioni**, attestante l'esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale.

La diversa regolamentazione veniva determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, **non necessariamente** formati nel **settore aziendalistico**.

Questo motivato, e direi corretto, distinguo voluto dal legislatore fra le diverse categorie professionali è improvvisamente scomparso in sede di conversione in legge del DL 118/2021, lasciando il posto a una modifica che **impone ai dottori commercialisti** ciò che gli era stato prima riconosciuto di diritto e cioè l'esonero dal documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Inoltre, la norma così come letteralmente riscritta all'art. 3 comma 3, a causa della famigerata congiun-

zione "e", fa emergere il fondato dubbio che per accedere all'Elenco degli esperti indipendenti occorra la **doppia iscrizione** all'Albo dei dottori commercialisti e degli avvocati.

Non è il primo caso in cui ci siano "e" di troppo nel decreto in commento laddove, ad esempio, all'art. 2 comma 1, viene così testualmente riportato: "L'imprenditore commerciale **e** agricolo che si trova in condizioni di squilibrio...".

Ovviamente, la norma, anche in quest'ultimo caso, dovrebbe essere letta in via **interpretativa** essendo certamente improbabile (anche se non impossibile) che un imprenditore commerciale per accedere alla composizione negoziata debba essere anche agricoltore (fra l'altro il testo sopra riportato risulta ulteriormente errato nella sua forma grammaticale in quanto il "si trova" dovrebbe essere sostituito in "si trovano" essendo due soggetti ben distinti).

Quanto in ultimo evidenziato (**errori materiali** che, per l'applicazione delle norme, impongono **sforzi interpretativi**) è in palese contrasto con le finalità ispiratrici del documento di prassi elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri richiamato.

Sufficiente la specifica formazione unita all'anzianità di iscrizione

Tali errori devono essere prontamente rimossi e in particolare deve essere ripristinato ciò che il legislatore di prime cure aveva riconosciuto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili: l'**esonero dal documentare** di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa in ragione della specifica formazione che, unita all'anzianità di iscrizione, risulta ampiamente sufficiente per conferire a tale categoria un'adeguata competenza in materia aziendale.

In conclusione, il mancato riconoscimento di diritto ai dottori commercialisti di competenze aziendalistiche nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa non credo sia frutto di un ripensamento del legislatore avvenuto in meno di due mesi intercorrenti dalla data di emanazione del DL a quella di conversione; credo, invece, che trovi fondamento nell'efficace operato di **forze lobbistiche** che nulla hanno a che fare con un reale interesse di risanamento delle imprese in difficoltà, mirando a riservare a pochi e non ai più (per i quali vi è una reale necessità di accesso) il titolo di esperto.

Anticipo NASpI esente da IRPEF per sottoscrivere quote di capitale sociale di cooperativa

Alla domanda occorre allegare la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate

/ Elisa TOMBARI

L'[art. 8](#) del DLgs. 22/2015 consente al lavoratore con diritto alla NASpI di richiedere la liquidazione anticipata della prestazione non ancora erogata, in un'unica soluzione, al fine di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio (c.d. **"incentivo all'autoimprenditorialità"**).

Tuttavia, qualora il beneficiario instauri un rapporto di lavoro subordinato prima che il periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata giunga a scadenza, è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui tale rapporto sia instaurato con la cooperativa con cui il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale ([art. 8](#), comma 2 del DLgs. 22/2015). L'[art. 1](#), comma 12 della L. 160/2019 ha poi previsto l'esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di **capitale sociale** di una cooperativa.

Sul punto è intervenuta ieri la circolare n. [178](#), con la quale l'INPS ha riepilogato le indicazioni in materia fornite dall'Agenzia delle Entrate atte a consentire l'esenzione in esame (provvedimento n. [155130/2021](#), si veda ["Fissate le regole per l'esenzione IRPEF per NASpI anticipata"](#) del 18 giugno 2021), nonché le modalità per comunicare, allo stesso Istituto di previdenza, l'**effettiva destinazione** al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

In particolare, i lavoratori che intendono avvalersi dell'incentivo all'autoimprenditorialità sottoscrivendo una quota di capitale sociale di una cooperativa per fruire dell'**esenzione IRPEF** devono allegare alla domanda di anticipazione:

- l'attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio competente, nonché nell'Albo nazionale delle società cooperative, con i relativi estremi;

- stralcio dall'elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l'avvenuta iscrizione dell'interessato e l'attività allo stesso assegnata;

- **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l'intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.

Esenzione vincolata alla presentazione della documentazione

La mancata presentazione di tale documentazione, precisa l'INPS, non impedisce di istruire comunque la domanda di anticipazione, ma determinerà la non applicazione dell'esenzione ex [art. 1](#), comma 2 della L. 160/2019.

A seguito del ricevimento della suddetta comunicazione, l'INPS non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate e provvederà a certificare l'erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di **Certificazione Unica**.

Infine, la circolare in esame chiarisce che, qualora il percettore di NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro **diverso** dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell'intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI; tale ipotesi, infatti, non rientra nella fattispecie dell'[art. 8](#), comma 2 del DLgs. 22/2015.

Tassi in calo dopo la scoperta della nuova variante COVID Omicron

Borse e petrolio in forte flessione, mentre si apprezzano i titoli obbligazionari più sicuri, Bund e Bond Usa

/ Stefano PIGNATELLI

Torna **alta la volatilità sui tassi**: si alternano momenti di ribassi e rialzi di oltre 10 centesimi nel giro di poche sedute, sintomo dell'incertezza che regna nelle sale operative sul futuro delle politiche monetarie. Una serie di dati (inflazione e vendite al dettaglio) hanno condotto al rialzo i tassi Usa che hanno accelerato dopo la pubblicazione delle minute Fed, che mostrano un numero crescente di esponenti favorevoli a velocizzare l'uscita dal programma di acquisto titoli e a muoversi più rapidamente verso il rialzo dei tassi.

Il Bond Usa 10 anni è salito a un picco di 1,64% giovedì. I tassi europei hanno seguito quelli Usa con massimi a -0,24% per il Bund 10 e +0,21% per l'Irs 10 (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

Poi ieri cambio repentino di direzione con un **netto calo** dei **tassi** dovuto all'annuncio della scoperta di una nuova variante del coronavirus, nell'area di Johannesburg, la città più popolosa del Sudafrica, ribattezzata dall'Organizzazione mondiale della sanità variante Omicron. La Gran Bretagna ha sospeso i voli da sei Paesi dell'Africa, più Hong Kong, dove la variante, ritenuta molto contagiosa, già circola. Anche l'Unione europea è pronta a sospendere i voli provenienti dall'Africa australe. Netto anche il calo delle **borse** e del prezzo del **petrolio**.

Alla fine il bilancio complessivo, rispetto a una settimana fa, vede il Bund 10 e l'Irs 10 sostanzialmente **fermi** rispettivamente a -0,31% e +0,17%. Stabile anche la parte a breve. La curva dei Bond Usa è in ulteriore appiattimento con il 10 anni che da 1,55% scende a 1,53% e il 2 anni che si porta a 0,53% da 0,48% di venerdì scorso. Bilancio decisamente **peggiore** per i **periferici europei**: il Btp 10 sale a 0,99% da 0,89% (picco in settimana appena sotto 1,10%) e soffre anche la parte breve in rialzo di circa 5 centesimi (2 anni a -0,25% da -0,32%). Lo spread Btp-Bund 10 anni da 121 si allarga a 130 bps. I periferici scontano la fine del Pepp a marzo e una rimodulazione del Qe per compensare la fine del Pepp.

Il programma anti-crisi Pepp ha consentito a Francoforte di avere un maggior margine di manovra nell'ac-

quisto di obbligazioni degli Stati membri e si è reso complementare al programma di acquisto di asset (App o QE), già esistente ma meno flessibile, in vigore dal 2015. Tuttavia il Pepp, acronimo di *Pandemic emergency purchase programme*, terminerà a marzo. A meno che non venga esteso, la Bce dovrà almeno **raddoppiare** i volumi di acquisto del programma App per non rischiare di assistere a una spirale dei costi di finanziamento per i Paesi periferici.

La rete di protezione della Bce ha permesso a tali Paesi di prendere in prestito e spendere liberamente durante la pandemia senza essere puniti dai mercati. L'equilibrio è però precario. Non sarà facile gestire la **fine del Pepp a marzo** ed evitare un errore di natura restrittiva. La Presidente della Bce Lagarde ha detto che gli acquisti di asset rimarranno "importanti" dopo marzo, ma i falchi stanno già facendo pressione per acquisti meno generosi di obbligazioni.

Patisce ma non troppo la carta italiana

Il clima di incertezza ha iniziato a pesare: nell'ultimo mese il **differenziale tra i rendimenti** dei titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è salito di 25 punti base (130 bps) con la media mensile che da giugno a ottobre è stata di 105 bps.

C'è motivo di credere che i balzi dello spread a cui si è assistito nel marzo 2020 non si ripeteranno (media spread 2020 1,61% media spread marzo e aprile 2020 sopra i 200bps). Per prima cosa è ora a disposizione il **fondo per la ripresa** della Ue da 800 miliardi di euro, che eroga ingenti somme sotto forma di prestiti e sovvenzioni all'Europa meridionale. Le economie si stanno riprendendo velocemente, le valutazioni del credito migliorano e i bassi livelli di rendimento terranno sotto controllo i rischi legati al servizio del debito.

Non condividiamo il pessimismo sui Btp e ancor meno intorno alla possibilità che la Bce riesca a evitare un aumento dei costi di finanziamento per la carta italiana.

La CNPR approva il bilancio assestato 2021 e il preventivo 2022

/ REDAZIONE

Incremento del patrimonio per 127,54 milioni di euro, al lordo delle rettifiche di valore per i crediti (46 milioni) e delle rettifiche di valore degli investimenti (26 milioni), e un risultato netto di 55,54 milioni di euro. Sono i numeri contenuti nel **bilancio preventivo assestato** del 2021 della Cassa di previdenza dei ragionieri, approvato ieri dall'assemblea dei delegati assieme al preventivo 2022.

L'assestamento si è reso necessario a causa del cambiamento delle prospettive in merito all'andamento dell'economia mondiale nel corso dell'anno. Nel novembre 2020, quando è stato approvato il preventivo con un utile al lordo delle rettifiche di valore degli investimenti e dei crediti pari a 74,54 milioni (1,54 l'utile netto), non era possibile prevedere l'impatto della campagna vaccinale contro il COVID-19, che ha permesso la riapertura delle attività e il **rilancio dell'economia**.

Un clima di fiducia che ha consentito all'ente guidato da Luigi Pagliuca di **rivedere al rialzo** le stime contenute nel documento programmatico relativo al 2021, anche grazie alla buona risposta degli iscritti in termini di adempimento all'obbligo contributivo. Il bilancio di previsione assestato rileva, infatti, un incremento di 19,7 milioni delle entrate contributive, attestandole a 312,1 milioni, a fronte di una morosità che al mese di ottobre era di poco superiore al 14,5% (22,1% nell'anno precedente) rispetto all'accertamento della contribuzione dovuta.

"Tale risultato – scrive la Cassa nel comunicato stampa diffuso ieri – è ascrivibile alla modifica del sistema di riscossione delle eccedenze contributive, che è entrata in vigore nel 2021, con la ripartizione della stima delle eccedenze della contribuzione rispetto ai minimi in **7 rate**, con conguaglio nelle rate successive alla presentazione della comunicazione reddituale (31 luglio) della differenza emergente rispetto all'anno precedente".

Quanto al **preventivo 2022**, il documento stima un risultato, al lordo delle rettifiche di valore, pari a 94,87 milioni e un risultato netto di 35,37 milioni. Si tratta di "stime all'insegna della **prudenza**", che valutano anche una leggera contrazione della contribuzione rispetto al budget assestato del 2021 (305,17 milioni, 6,9 in meno). Per farlo si è tenuto conto delle **comunicazioni reddituali** ricevute a tutto il 31 luglio scorso e della previsione dei contribuenti attivi e pensionati in attività, stimati in 28.545 unità. A titolo prudenziale si è scelto di non rivalutare i dati emergenti dalle comunicazioni

reddituali con il dato della crescita economica stimata nella Nadeff per il 2022-2024, pari al 4,1%, approvata dal Parlamento. "Il conseguimento di questi risultati – scrive la CNPR – sarà legato alla capacità del Paese di utilizzare le ingenti risorse derivanti dal PNRR, nonché dalla capacità di proseguire e rafforzare la capacità di contenimento della pandemia da Covid-19, che sta vedendo il manifestarsi di una quarta ondata".

Si è proceduto con prudenza anche in merito alla previsione sul **rendimento del patrimonio** mobiliare che, al 19 novembre 2021, registrava un rendimento finanziario del 10,77%, con un patrimonio investito a valori di mercato pari a 1.082 milioni. Nell'assestamento di bilancio 2021 la stima dei proventi finanziari derivanti dal patrimonio investito a mercato è pari a 73,77 milioni di euro: il patrimonio investito dell'ente al 29 ottobre 2021 valorizzava 2.364,7 milioni di euro (+345 milioni rispetto al medesimo periodo del 2020) con un rendimento da inizio anno pari al +6,28%. Per l'anno 2022, l'ente prevede di conseguire proventi finanziari leggermente inferiori al budget 2021 assestato, ma superiori al dato consuntivato nel bilancio del 2020.

Stessa *ratio*, quella della prudenza, anche per ciò che riguarda l'apprezzamento dei **crediti verso gli iscritti**, che portano l'ente a svalutare sensibilmente i crediti contributivi per 46 milioni nel 2021 e 34,5 milioni nel 2022. L'ente sta proseguendo le azioni dirette alla regolarizzazione delle posizioni contributive, con l'intensificazione di azioni esecutive nel corso del 2021: sono stati emanati più di **5.500 decreti ingiuntivi**, con una massa di oltre 230,58 milioni di crediti per contributi, interessi e sanzioni ingiunti, di cui recuperati post ingiunzione 53,05 milioni.

La svalutazione, che alla fine del 2022 registrerà l'ammontare complessivo di 277,8 milioni di euro, "non consiste – fa sapere l'ente – nella rinuncia al recupero, che prosegue nei confronti di tutti i debitori. Essa è una posta contabile che intende tutelare il **rischio di inesigibilità** derivante dal consolidarsi di posizioni accumulate negli anni, e anche a eliminare dal bilancio tecnico le influenze che i crediti, potenzialmente non esigibili, possono avere". A proposito di bilancio tecnico attuariale, la Cassa ha approvato il nuovo documento redatto sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre scorso 2020, che attesta la sostenibilità a 50 anni e il rispetto dei requisiti di legge in tema di equilibrio finanziario a 30 anni.

Bonus per tessile e moda al 64,2944%

Con riferimento al credito relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM [9 marzo 2020](#), la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sulle rimanenze finali di magazzino nel settore **tessile**, della moda e degli accessori (ai sensi dell'[art. 48-bis](#) del DL 34/2020) è pari al **64,2944%**.

Con il provv. n. 334506 di ieri l'Agenzia delle Entrate ha infatti definito la quota in rapporto alle risorse disponibili.

Si ricorda che con il provv. n. [262282/2021](#) l'Amministrazione finanziaria ha approvato il **modello** di comunicazione, stabilendo che la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, sarebbe stata resa nota con successivo provvedimento, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione (si veda ["Via libera al modello per comunicare il credito d'imposta per tessile e moda"](#) del 12 ottobre). La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti per il periodo stesso.

Con il provvedimento del [28 ottobre](#), l'Amministrazione finanziaria ha poi stabilito i **termini** per la presentazione delle

comunicazioni (si veda ["Definiti i termini per le domande per il credito d'imposta per tessile e moda"](#) del 29 ottobre).

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, è risultato pari a **147.757.765 euro**, a fronte di **95 milioni** di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Il provv. di ieri ha quindi comunicato che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944% ($95.000.000 / 147.757.765$) dell'importo del credito richiesto.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione.

L'Agenzia specifica inoltre, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del **quadro RU** dei modelli REDDITI 2021, che il credito relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPCM 9 marzo 2020 va indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Tax credit per teatro e spettacoli dal vivo al 4,1881%

Con un provvedimento pubblicato ieri in serata, l'Agenzia delle Entrate ha fissato nel 4,1881% la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le **attività teatrali** e gli **spettacoli dal vivo**, di cui all'[art. 36-bis](#) del DL 41/2021 convertito.

L'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata ai sensi del provv. n. [262278/2021](#), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la **percentuale** appena citata, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che fino al 15 novembre era possibile presentare all'Agenzia la comunicazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (si veda ["Dal 14 ottobre comunicazione per il tax credit attività teatrali e spettacoli"](#) del 12 ottobre).

Per garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito **"teorico"**, l'Agenzia ha quindi determinato la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, in base alle istanze validamente presentate a tutto il 15 novembre, è risultato pari a 238.769.850 euro, a fronte di 10 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Il provv. ha reso noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881% ($10.000.000 / 238.769.850$) dell'importo del credito richiesto.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito.

Nuove indicazioni INPS sulla regolarità contributiva per l'esonero di autonomi e professionisti

Con il messaggio n. 4184 pubblicato ieri, l'INPS fornisce nuovi chiarimenti in relazione all'**esonero contributivo** previsto per i lavoratori autonomi e i professionisti dall'[art. 1](#) commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 e attuato con il DM [17 maggio 2021](#).

In particolare, l'Istituto ricorda che gli importi visualizzabili dal 29 novembre 2021 si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa delle successive verifiche previste dalla nor-

mativa di riferimento, tra cui quella relativa al requisito della **regolarità contributiva** che, a norma dell'[art. 47-bis](#) del DL 73/2021, deve essere verificata d'ufficio a far data dal 1° novembre 2021.

Sul punto viene precisato che, in caso di accoglimento dell'istanza, la contribuzione eccedente l'esonero – la quale dovrà essere versata entro il 29 dicembre 2021 – è **esclusa** dalla determinazione dell'eventuale esposizione debitoria da

notificare all'interessato con l'invito a regolarizzare di cui all'[art. 4](#) del DM 30 gennaio 2015.

In caso di comunicazione di reiezione, l'importo della contribuzione relativa all'annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con il suddetto **invito a regolarizzare**. L'eventuale presentazione di richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall'[art. 3](#) comma 2 lett. d) del citato decreto (crediti in fase amministrativa in pendenza di conten-

zioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso).

In ultimo, per quanto concerne gli artigiani e commercianti e i lavoratori agricoli autonomi, gli importi compresi nella tariffazione 2021 ma di competenza di **annualità pregresse** – essendo esclusi dall'agevolazione – saranno richiesti con l'invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva, qualora non versati.

Istruzioni alle Regioni e Province autonome per la proroga della CIG in deroga

Con la circ. n. [179/2021](#), pubblicata ieri, l'INPS ha fornito alle Regioni interessate e alle Province autonome di Trento e Bolzano le istruzioni operative e contabili per la gestione delle ulteriori prestazioni di Cassa integrazione guadagni **in deroga** previste dall'[art. 1](#) commi da 286 a 288 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Sul punto, si ricorda che la norma in questione ha previsto che al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le **unità di crisi** del Ministero dello Sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.

La medesima disposizione della legge di bilancio 2021, richie-

de poi alle Regioni e alle Province autonome di assicurare ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in questione l'applicazione di misure di **politica attiva**, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e all'ANPAL.

Con la circolare in commento, l'INPS fornisce dunque alle Regioni e alle Province autonome le istruzioni operative riguardanti sia il flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria, sia l'invio dei **provvedimenti** di concessione, che dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori ("SIP").

A tal fine, le Regioni o le Province autonome dovranno utilizzare il numero di decreto "33421" e la data convenzionale "30/12/2020", avvalendosi esclusivamente del c.d. "Flusso B".

Prestazioni INAIL per danno biologico con importi fermi al 2020

L'INAIL, con la circolare n. [33](#) pubblicata ieri, ha reso noto che dal **1° luglio 2021** restano confermati gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020, così come previsto dal DM 187/2021.

Al riguardo, si ricorda che la L. [208/2015](#), con effetto dal 2016, ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico, erogati dall'Istituto ai sensi dell'[art. 13](#) del DLgs. 38/2000, siano rivalutati, con

apposito DM, sulla base della **variazione** dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata rispetto all'anno precedente.

Per l'anno 2021, tale variazione è risultata pari a **-0,3%**, ma la stessa L. [208/2015](#) ha disposto che, per le prestazioni previdenziali e assistenziali, la percentuale di adeguamento non possa mai essere inferiore a zero (c.d. "norma di salvaguardia"). Alla luce di ciò, viene pertanto confermata la validità dei predetti importi vigenti al 1° luglio 2020.